ALLEGATO "A" DEI N.RI 39.964/297.907 DI REPERTORIO STATUTO
STATUTO
"Società di Progetto Autostrada Asti / Cuneo - Società per Azioni" Titolo I
Costituzione - Oggetto - Sede - Durata
Art. 1 Costituzione e denominazione
E' costituita una società per azioni denominata:
"Società di Progetto Autostrada Asti / Cuneo - Società per Azioni"
anche più brevemente denominata "Autostrada Asti - Cuneo S.p.A."
ai sensi dell'art. 37 quinquies e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modifiche e integrazioni e degli artt. 2325 e seguenti del Codice Ci
vile
Art. 2 Oggetto
La Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione, manutenzione e ge
stione del collegamento autostradale tra le città di Asti e Cuneo in qualità di
concessionaria di ANAS S.p.A. ai sensi degli articoli 19, commi 2 e 2 bis, e 3'
quinquies della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integra
zioni
Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere in Itali
e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accetta
zione di avalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comun
que connesse e/o strumentali all'oggetto sociale
Art. 3 <u>Sede</u>
3.1 La Società ha sede in Roma e sede secondaria in Torino.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferi mento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istitu
zione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia
e all'estero
3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto inca
ricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che ri
sulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
Art. 4 Durata
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata,
termini di legge, dall'Assemblea dei Soci
<u>Titolo II</u>
Capitale - Azioni - Obbligazioni
Art. 5 <u>Capitale</u>
Il capitale sociale è di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero
ed è suddiviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) di azioni ordinarie del valo
re nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna
Art. 6 Aumento di Capitale
L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire a
Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il cap
tale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque ani
dalla data della deliberazione
7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto ad un voto
La azioni sono marvisioni e ogni azione da dirido ad dir volo,

7.2 Il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, delle azioni è subordinato al di-
ritto di prelazione riconosciuto agli altri sociA tal fine il socio cedente ha l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata
A.R. agli altri soci l'intenzione di vendere le azioni, il numero delle azioni og-
getto della cessione, il prezzo unitario delle azioni poste in vendita, le modalità
di pagamento ed il nominativo del cessionario individuato
Nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, ciascuno dei soci dovrà comunicare a mezzo di raccomandata A.R. al socio cedente l'esercizio
del diritto di prelazione, con l'accettazione del prezzo di cessione ovvero la contestazione dello stesso. Decorso tale termine il diritto di prelazione si intenderà rinunciato. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero nume-
ro di azioni poste in vendita
Qualora il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci si proce-
derà con le seguenti modalità:
a) ove tutti i soci prelazionari abbiano accettato il prezzo di cessione ovvero
tutti lo abbiano contestato, le azioni da cedere saranno ripartite tra i soci pre-
lazionari medesimi in ragione della propria partecipazione al capitale della So-
cietà, rapportata a 100 la sommatoria delle partecipazioni possedute dai soci
prelazionari;
b) ove soltanto alcuni dei soci prelazionari abbiano accettato il prezzo di ces-
sione, le azioni da cedere saranno ripartite solo tra tali soci prelazionari con le
modalità indicate alla precedente lett. a) applicate alle partecipazioni da essi
possedute
Il prezzo di cessione della partecipazione, in caso di contestazione da parte di
tutti i soci prelazionari del prezzo comunicato dal socio cedente ovvero in caso
di mancata comunicazione del prezzo stesso, sarà determinato con le modalità
previste all'art. 2437 ter del Codice Civile
7.3 Il diritto di prelazione è esercitabile dagli altri soci della Società anche in
caso di trasferimento a terzi delle azioni a seguito di cessione o conferimento di
azienda o rami di essa, fusione o scissione, incorporazione e situazioni analo-
ghe
7.4 La cessione delle azioni effettuata in violazione del precedente art. 7.2 non
avrà effetto nei confronti della Società e non consentirà al cessionario l'iscrizio-
ne nel libro dei soci
L'esistenza del diritto di prelazione risulterà dal titolo
Art. 8 Obbligazioni
8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al
portatore.
8.2 Ai sensi della vigente normativa, la Società può emettere obbligazioni, an-
che in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile.
8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Ammini- strazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino
ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla da-
ta della deliberazione
Art. 9 Finanziamenti dei soci
La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con ob-
bligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera
Titolo III
Assemblea degli azionisti
Art. 10 Assemblea degli azionisti
_

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano
tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria
struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.
Art. 11 Convocazione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano collegati fra loro in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguata- mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
ché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati
Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.
11.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Ammini-

strazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare
Art. 12 Partecipazione all'Assemblea
12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto
12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta
conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile
12.3 I soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono depositare le
azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale ovvero presso le banche
indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fis-
sata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le azioni depositate non po-
tranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo
Art. 13 Presidenza dell'Assemblea
13.1 L'Assemblea è presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dall'Amministratore delegato, ovvero in
mancanza di questi, da persona designata dall'assemblea stessa
13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Co-
dice Civile
13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un
Notaio
Art. 14 Deliberazioni dell'Assemblea
14.1 Le deliberazioni, delle assemblee ordinarie tanto in prima che in seconda
convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge
14.2 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie, tanto in prima che in se-
conda convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad ec-
cezione delle seguenti deliberazioni per le quali sarà richiesto, sia in prima che
in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il
70% del capitale sociale:
a) le modifiche statutarie, ivi comprese le delibere di aumento, riduzione e/o ri-
costituzione del capitale sociale salvo la riduzione del capitale ai sensi degli
artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
b) la fusione e scissione della Società;
c) l'emissione di obbligazioni convertibili e il conferimento della relativa fa-
coltà al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Ci-
vile;
d) lo scioglimento e la liquidazione della Società
14.3 Le modalità di votazione per le deliberazioni assembleari saranno deter-
minate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea; è escluso il voto segreto.
14.4 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto ai sensi
dell'art. 2375 del Codice Civile
Titolo IV
Amministrazione
Art. 15 Consiglio di Amministrazione
15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione
composto da nove membri
Gli Amministratori nominati durano in carica per un periodo non superiore a
tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche
più volte
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e sog-
giorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare
inoltre un compenso annuale a favore dei consiglieri. Tale compenso, una volta

fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea
a) onorabilità:
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria; non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;
- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di ammini- strazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero atti- vità di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto ca- riche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbli- ci o pubbliche amministrazioni;
c) indipendenza: almeno 2 amministratori devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno facoltà di presentare una lista tanti soci che al momento del deposito della lista stessa, rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni lista di candidati deve essere corredata da i) nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati ii) dichiarazione di accettazione della candidatura e di non essere presente in altre liste e iii) dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'avere o

meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi progressivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I quozienti ottenuti, senza arrotondare i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo il loro ordine progressiva
sivo I candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali
Nel caso in cui due candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità
Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi ragione, uno più membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi amministratori dovranno essere nominati nell'ambito dei candidati non eletti della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati
Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi del presente articolo o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato per l'esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti ai sensi di legge
Art. 16 Presidente
16.3 Il Presidente:
d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Art. 17 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione
17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale

dell'art. 3.2 dello Statuto
17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere
più anziano di età
17.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario
Art. 18 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, salvo quanto appresso indicato
18.2 Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno sette consiglieri in carica e non sono delegabili le deliberazioni concernenti:
(i) le modifiche alla convenzione di concessione e/o del piano finanziario ad essa allegato;
(ii) la costituzione di società e/o consorzi, gli acquisti o cessioni di partecipazioni o rami aziendali;
(iii) la quotazione della Società in mercati regolamentati;
(iv) le proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria che richiedono la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 14.2;
(v) la concessione di finanziamenti e/o il rilascio di garanzie a favore di terzi; (vi) la costituzione di patrimoni destinati e i contratti di finanziamento di uno specifico affare di cui all'art. 2447 bis del Codice Civile;
(vii) l'emissione di obbligazioni ai sensi degli artt. 8.1 e 8.2 del presente Statuto;
(viii) la proposta di nomina della società di revisione nonché qualunque cambiamento o proposta di cambiamento relativi alla medesima;(ix) le proposte in tema di politica dei dividendi
18.3 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.
18.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione:
a) le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del Codice Civile;
b) le attribuzioni di cui al precedente art. 18.2 dello Statuto
18.5 Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli ammi-
nistratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi
19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vi-

ce - Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assen-
za e/o dell'impedimento del Presidente
19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Ammini-
stratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti
Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono confe-
rire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o
categorie di atti
Art. 20 Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determi-
nandone mansioni, poteri e retribuzioni
<u>Titolo V</u>
Collegio Sindacale - Controllo contabile
Art. 21 <u>Sindaci</u>
21.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. De-
vono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale dura in
carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato
Ai sensi della vigente normativa un funzionario del Ministero dell'Economia e
delle Finanze assume la Presidenza del Collegio Sindacale ed un funzionario
dell'ANAS S.p.A. assume la carica di Sindaco effettivo
Tutti i sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili
21.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro
nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'e-
spletamento dell'incarico
Art. 22 Doveri del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c
Art. 23 Controllo Contabile
23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia
23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale de-
termina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata del-
l'incarico
23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assem-
blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'in-
carico. L'incarico è rinnovabile
23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui al-
l'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la
sede della Società
<u>Titolo VI</u>
Bilancio - Liquidazione
Art. 24 Esercizio sociale e bilancio
24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
24.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in
conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale
24.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo
quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge
Art. 25 Scioglimento e liquidazione della Società
Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e se-
condo le norme di legge
L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquida-
·

ione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai	sen-
dell'art. 2487 c.c	
LL'ORIGINALE FIRMATO:	
POGLIANTI AGOSTINO GIAMBATTISTA'INCENZO ESPOSITO NOTAIO	
INCENZO ESI OSITO NOTMO	

